

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 12

(Fuoco prescritto, fuoco tattico e controfuoco)

- 1.** L'applicazione pianificata del fuoco prescritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), si attua nei termini e con le modalità progettuali, operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'articolo 7. Le aree percorse dal fuoco prescritto non si considerano, agli effetti della presente legge, come interessate da incendio boschivo o da principio di incendio boschivo.
- 2.** L'accensione guidata di controfuoco e fuoco tattico, quali fronti di fuoco secondario ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), avviene nelle forme e con le modalità operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'articolo 7. Ai sensi della presente legge le aree percorse dal controfuoco e dal fuoco tattico costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'incendio boschivo principale.